

## **Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Presidente Paolo Turco**  
**Consigliere Maddalena Filippi**  
**Consigliere Silvio Silvestri**

*"Citra conscientiam doctus,  
ultraque sapiens"*

### **Relazione del Presidente**

Prima ancora dei saluti, sento di dovere a tutti un ringraziamento, per avere dedicato questa mattina ad ascoltare numeri, contenuti, prospettive e problemi riguardanti il nostro lavoro di Giudici in questa Regione. Vada a ciascuno un sincero benvenuto.

Insieme ai consiglieri e al personale amministrativo di questo Tribunale, rivolgo un particolare segno di gratitudine a Sua Eminenza, Monsignor Giuseppe Anfossi Vescovo di Aosta; qui per rammentarci che i valori dello spirito devono essere, in qualunque attività dell'uomo, e in particolare nel rendere giustizia, guida primaria e costante.

Un affettuoso pensiero al Presidente Paolo Salvatore, che con saggezza governa la nostra Magistratura; avendo ieri a Roma officiato la inaugurazione madre, non é potuto intervenire, ma ha inviato i suoi auspici.

Lamentiamo l'assenza del Presidente Antonio Guida, che per tanti anni ha diretto questo Tribunale, consolidandone il prestigio; ci ha però dato il piacere di incontrarlo a Saint-Vincent il mese passato, e dobbiamo accontentarci di un suo saluto, da lontano, ma carico di affetto.

Il Presidente Augusto Rollandin ha voluto condividere un ambizioso progetto di riforma istituzionale, di cui farò cenno al capitolo "prospettive". Lo sentiamo quindi non più soltanto come padrone di casa, ma come amico del nostro piccolo Ufficio; se davvero dovessimo crescere, per dimensione e funzioni, lo dovremo a lui in considerevole parte.

Queste ragioni giustificano l'entusiasmo con cui riceviamo gli esponenti politici di questa Regione, piccola ma dotata di grande sensibilità per i problemi istituzionali e, in particolare, per quelli che ci riguardano.

Un caloroso saluto ai colleghi delle altre magistrature, alle quali ci sentiamo uniti, tutti perseguendo il compito - sempre più arduo - di rendere giustizia.

Ci onora la partecipazione – ormai consueta - del Rettore della Università di Aosta, professor Pietro Passerin d'Entrèves, che rappresenta il luogo ove si svolge studio e insegnamento, ossia l'ambito nobile dell'umano operare.

Apprezziamo che molte Autorità dello Stato, nelle sue diverse articolazioni civili e militari, abbiano voluto presenziare a questa cerimonia, che intende non tanto celebrare la funzione di un potere centrale, quanto piuttosto rendere conto della qualità di un servizio, che la Nazione rende indistintamente a tutti.

Alcuni Sindaci - tra cui Guido Grimod, simbolo ormai della nostra Città - sono venuti ad ascoltarci; li accogliamo tutti con grande piacere. Rappresentano un potere vicino alla gente, e sono portatori delle più diverse istanze dei loro cittadini.

Il Presidente del C.E.L.V.A., che coordina la loro attività, ha già dimostrato di essere partecipe e interessato; gli siamo di questo assai grati.

Gli Avvocati, col presidente del loro Consiglio, meritano una cordiale accoglienza; si è ormai consolidato con loro un rapporto di estrema correttezza, ma anche di simpatia e stima, che addolcisce la freddezza dei formalismi e rende più gradevoli i contatti, fuori e dentro la sala di udienza; con molti un sentimento di amicizia andrà oltre la nostra permanenza in questa bella sede.

Un cordiale benvenuto al collega che rappresenta il nostro organo di autogoverno, ed è quindi simbolo della autonomia di questa Magistratura.

Non posso dimenticare il riconoscimento dovuto alle persone che ci assistono nei compiti d'ufficio, ben oltre i normali doveri del dipendente pubblico.

Guidato da un dirigente d'eccezione, che sarebbe inutile elogiare, tanto noto è il suo livello professionale e umano, l'esiguo equipaggio – per metà in prestito (e devo per questo ringraziare il Presidente della Regione e il Sindaco di La Salle, signor Cassiano Pascal) – conduce il Tribunale con efficienza tanto elevata quanto insolita. Insieme ai Colleghi, rivolgo un commosso "grazie" a Mariella, Raffaella, Claudia, Massimo e Roberto, per quanto hanno fatto per il T.A.R. e per noi.

## **1 - Le materie dei ricorsi.**

Come la maggioranza dei T.A.R. periferici, dopo aver perso la giurisdizione sul pubblico impiego (salvo limitati settori), ci occupiamo soprattutto di appalti pubblici, di edilizia, di urbanistica ed espropriazioni per pubblica utilità.

Quasi 2/3 dei ricorsi (61 su 99) interessano quest'ambito; per la rilevanza – non solo economica – delle relative questioni.

a) La materia degli appalti (26 ricorsi nel 2009, 25 nel 2008, 13 nel 2007) ha decisi riflessi sia sulla finanza pubblica che, in generale, sulle imprese. In tempo di crisi, l'utilizzo di risorse destinate a lavori e servizi di pubblica utilità costituisce uno dei principali strumenti di rilancio della economia.

La legge 21 luglio 2000, n. 205 affronta il problema del contenzioso, privilegiando sia la rapidità dei relativi giudizi, sia la esigenza di ridurre la possibilità di sospendere le procedure, e quindi impedire – pendente il ricorso – la stipula del contratto e la sua esecuzione (articolo 4, che aggiunge l'art. 23 bis alla legge T.A.R.).

Le stazioni appaltanti, investite del ricorso, sovente preferiscono attendere la decisione nel merito, almeno in primo grado, anziché procedere ugualmente, con il rischio che, a seguito del successivo annullamento della aggiudicazione, il ripristino della legalità sia divenuto oneroso, difficile o impossibile. Le conseguenze sul piano risarcitorio gravano infatti nell'immediato sull'ente, ma possono rivolgersi contro il funzionario, per effetto del giudizio contabile.

E' una scelta ardua; per questo, spero sia apprezzata la tempestività delle decisioni in materia, raramente ostacolata da particolari esigenze istruttorie.

b) Non minore importanza economica rivestono urbanistica ed edilizia (27 ricorsi nel 2009, 21 nel 2008, 35 nel 2007) e le connesse questioni di espropriazioni (8 ricorsi nel 2009). Le recenti norme regionali (art. 2 L. R. Valle d'Aosta 4 agosto 2009 n. 24), che favoriscono piccoli ampliamenti per le costruzioni esistenti, dimostrano l'attenzione per il settore, considerato – specie in tempo di crisi – trainante per l'intera Nazione (come in altre Regioni, la legge citata è conseguenza dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009).

La attività edificatoria, la presupposta pianificazione e sistemazione del territorio, e infine gli interventi d'interesse pubblico resi possibili dagli espropri, riguardano svariati e primari interessi della popolazione; anche in tale settore, interferire con decisioni di annullamento nelle scelte dei Comuni o delle Autorità regionali comporta danni e pregiudizi d'ogni sorta.

c) Il pubblico impiego (15 ricorsi nel 2009) riguardava, in anni remoti, circa la metà dei ricorsi, ma è da tempo passato in massima parte al Giudice Ordinario, dopo l'attuazione della riforma prevista dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi sostituito dal Testo Unico, approvato con D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165). Ci restano però questioni delicate, avendo conservato giurisdizione sui concorsi per l'accesso (di tutti i dipendenti pubblici), e su categorie "speciali", tra cui Magistrati, personale militare e della polizia di Stato, della carriera diplomatica e prefettizia.

d) Pur nell'ambito dei nostri piccoli numeri, resta veramente esiguo il contenzioso sulle restanti materie. Rinvio alla tabella all. 1, per le relative specificazioni.

## **2 - Le decisioni: analisi quantitative.**

La sensibile riduzione del numero di ricorsi si riflette su quello delle decisioni, che presenta un flusso in discesa: 212 nel 2006, 178 nel 2007, 148 nel 2008, 103 nel 2009, oltre a quelle cautelari (indicate nel successivo cap. 3).

Non possiamo fare più sentenze perché da tempo sono esauriti i pochi fascicoli che costituivano l'arretrato. Il numero delle decisioni tenderà quindi a coincidere, oggi come nei prossimi anni, col numero dei nuovi ricorsi.

Tale situazione, credo unica in Italia, presenta alcuni innegabili vantaggi, ma anche inconvenienti, che molti colleghi – ben più onerati di noi – non mancano di evidenziare.

Muovendo dai difetti, si parla di "spreco di magistrati", che potrebbero fare di più e quindi contribuire alla riduzione degli arretrati, in alcuni Tribunali di intollerabile entità.

Attendiamo non sterili critiche – la situazione non dipende da noi – ma piuttosto costruttivi suggerimenti, compatibili con le regole del sistema, e con la dignità del Tribunale, che non può tollerare una "reductio ad unum" (un solo consigliere), per ragioni di funzionalità e di immagine.

I vantaggi poi sono in parte evidenti, in parte da evidenziare.

Sono stati decisi, nel corso del 2009, 45 ricorsi dello stesso anno e 50 di quello precedente; ciò significa che ben pochi vivono abbastanza da celebrare il primo compleanno.

La rapidità nel decidere può essere qui unita alla massima ponderatezza, onde evitare una giustizia o lenta o sommaria; inoltre, definire questioni recenti ci consente di muoverci talvolta in terreno vergine, il che stimola l'interesse verso i nuovi problemi, e induce a maggiore accuratezza nelle motivazioni.

Il di più - appunto da evidenziare - è nella possibilità di studiare soluzioni innovative. Come abbiamo fatto, chiedendo alla Regione di promuovere una riforma, per farci assumere anche funzioni consultive, con Magistrati "laici"; ed organizzando il recente convegno di Saint Vincent, non solo per discutere i relativi problemi, ma per realizzare il progetto, in attuazione del quale

assumeremmo il ruolo di "cavia", per una novità istituzionale condivisa da molti.

### **3 – Tipologie degli esiti.**

Il numero dei ricorsi respinti, o negativamente definiti per ragioni di rito (inammissibilità o irricevibilità) continua ad essere più che doppio rispetto a quelli accolti, anche parzialmente. Indico tra parentesi i dati del 2008.

A fronte di 24 (36) decisioni di pieno accoglimento, e 7 che hanno accolto solo in parte (e potremmo perciò ritenere neutre) vi sono state 43 (63) reiezioni, a cui devono aggiungersi 7 (16) pronunce di inammissibilità o irricevibilità e 2 rinunce.

Non considero altri esiti, come perenzioni, improcedibilità, estinzioni, che non dimostrano un esito negativo per il ricorrente, e neppure per l'Amministrazione.

Ribadisco l'impressione, espressa nelle precedenti relazioni, di correttezza delle pubbliche Autorità operanti in Valle. Aggiungo però che gli annullamenti, seppure in proporzione accettabile, turbano l'armonia dei rapporti tra cittadino e potere, hanno costi spesso elevati ed intralciano l'efficienza dell'azione amministrativa. Né possiamo evitarli, avendo come dovere primario la tutela del soggetto ingiustamente leso.

Insieme ai Colleghi, osserviamo spesso che le illegittimità sono causate piuttosto dalla disordinata complessità normativa, che non da atteggiamenti vessatori o superficiali del funzionario che emana gli atti; il quale peraltro non sempre dispone di adeguati strumenti e supporti, specie nei Comuni minori. E' più agevole – anche se non sempre facile – rilevare vizi da parte di chi si dedica solo a questo compito, e dovrebbe aver raggiunto una specializzazione professionale - tanto elevata quanto specifica - nell'interpretazione ed applicazione del sistema ordinamentale; è molto meno semplice evitare quei vizi per gli operatori pubblici, specie se forniti di culture diverse (ingegneri, geometri, economisti e tecnici d'altro genere), ed impegnati in vari campi del sapere e dell'agire.

Per tali ragioni gli annullamenti di solito soddisfano il ricorrente, ma lasciano amarezza nel Giudice, quando si rende conto che l'errore è compiuto in perfetta buona fede, e dopo accurata ponderazione.

### **4 - Il giudizio cautelare.**

La tempestività delle decisioni nel merito non sembra ridurre le esigenze cautelari, visto che le relative istanze (69 nel 2009, 60 nel 2008) interessano ancora ben oltre la metà dei ricorsi.

Prevalgono, come negli anni precedenti, le istanze respinte: su 45 ordinanze pubblicate (31 sia nel 2007 che nel 2008), quelle reiettive sono 22 (nei 2 anni precedenti rispettivamente 19 e 21). Considerando i rinvii al merito e le rinunce, che dimostrano una sostanziale infondatezza della pretesa, i 19 accoglimenti rappresentano meno di un terzo delle domande cautelari proposte.

Data l'esiguità in assoluto degli affari, non ci sentiamo di raccomandare ai signori Avvocati una maggior prudenza, né utilizziamo, nell'ordinario, la possibilità di condanna immediata alle spese del soccombente; anche se dell'esito cautelare deve tenersi conto in sede di liquidazione, nella sentenza che definisce la controversia.

Nella materia degli appalti, è raro che venga sospesa una aggiudicazione contestata, a procedimento concluso; è invece stata più volte riammessa in gara una impresa esclusa, se lo stato della procedura rende compatibile l'esame di tale offerta con il prosieguo delle operazioni.

In questi casi sono anche state accolte richieste di provvedimento cautelare provvisorio, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205; il che ha consentito di evitare qualunque indugio nello svolgimento della gara.

Mentre nei due anni precedenti, i decreti di accoglimento erano assai rari (nei 2 anni precedenti rispettivamente 3 e 2), nel 2009 sono state accolte 8 richieste, di cui una solo in parte; con generale conferma da parte del Collegio. La tempestività dell'intervento monocratico (il decreto è pubblicato entro 1 o 2 giorni dal deposito della istanza) assicura adeguata tutela anche nei casi di estrema urgenza.

## **5 - Decisioni da segnalare.**

a) - In tema di abusi edilizi, significativa l'Ordinanza 13 novembre 2009 n. 10 (relatore Filippi). La vicenda trae origine da un esposto presentato nell'ormai lontano 1983 dal defunto marito della attuale ricorrente, la quale, dopo anni di inerzia del Comune, ha rinnovato nel 2007 la richiesta di demolizione per le parti abusive (da tempo accertate come tali) di un edificio confinante.

Di qui il ricorso contro il silenzio, proposto nel luglio 2009, e portato a decisione il successivo novembre.

Il Comune - che aveva, pur con grave ritardo, dato riscontro alle rinnovate istanze del 2007 - ha giustificato l'inerzia perché era stata presentata nel 1986 una domanda di sanatoria, che risultava ancora "pendente".

Ha tuttavia riaperto il procedimento, e rinnovato diffida ed ordine di demolizione, fissando per quest'ultimo un termine che, al momento della decisione, non era ancora scaduto.

Considerando la specialità del rito - che cumula in sé la fase cautelare, la fase della cognizione e quella dell'ottemperanza - il Tribunale, con l'Ordinanza in esame corredata di ampia motivazione, ha rinviato d'ufficio (al prossimo marzo) la causa, per verificare la effettiva attuazione dell'intervento sanzionatorio, per il quale il Comune ha assegnato un termine non ancora scaduto al momento della decisione.

Evitando una soluzione più formalistica, che poteva esser giustificata dalla emanazione di atti emanati "in limine" e che avrebbe condotto ad una pronuncia di improcedibilità, il Collegio ha inteso offrire - di fronte ad un comportamento tanto incredibile quanto raro nelle locali Amministrazioni - una tutela effettiva, evitando l'onere, per la ricorrente, di nuove azioni, nel caso di ulteriori comportamenti elusivi del Comune.

La vicenda - che per una compiuta intelligenza andrebbe letta nelle molte pagine di motivazione - dimostra l'effettivo potenziamento della tutela avverso i comportamenti inerti, opportunamente previsto dall'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, norma inserita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

b) - La sentenza 11 dicembre 2009 n. 69 (relatore Filippi) ha specificato la nozione "mobbing", come condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore ed idonea a concretare una lesione dell'integrità psicofisica e della personalità del prestatore. I comportamenti indicati dal ricorrente (giudizi negativi espressi in merito alla professionalità; rimproveri per assenze invece giustificate da malattia; ripetuto affidamento di incarichi e mansioni non gradite; precedenti sanzioni disciplinari irrogate per un "banale alterco" con un collega e per frasi confermate da un solo testimone) sono stati ritenuti carenti di quell'indissolubile nesso causale e quella particolare finalizzazione che costituiscono gli elementi essenziali per dimostrare l'esistenza di un disegno unitario volto alla vessazione della figura professionale della vittima. La valutazione dell'insieme delle circostanze addotte non ha dimostrato, nel caso all'esame del Tribunale, quella connotazione univocamente emulativa e pretestuosa che ricorre in caso di condotta "mobbizzante".

c) – Molto particolare la questione decisa con la sentenza 16 settembre 2009 n. 79 (relatore Silvestri). La regione Valle d'Aosta impugnava la nota con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha respinto la richiesta di escludere, per il proprio territorio, l'applicabilità dell'articolo 77 quater, comma 8, della legge n. 133/2008, in materia di risorse trasferite alle strutture sanitarie, nella parte in cui prevede che le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali intestate alle strutture sanitarie possono essere prelevate solo in quote annuali costanti del 20%.

In quel caso il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale della norma per lesione delle prerogative legislative della Regione, in quanto ha ritenuto che esse potessero essere difese solo mediante il ricorso all'impugnazione diretta prevista dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione e disciplinata dall'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi escludere la proponibilità della questione in via incidentale.

d) In tema di risarcimento del danno, la sentenza 11 dicembre 2009 n. 97 (relatore Silvestri) ha accolto il ricorso dell'esercente di un bar avverso l'ordinanza sindacale che sospendeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, facendo esclusivo riferimento ad un provvedimento provvisoriamente esecutivo adottato dal giudice ordinario in relazione ad una causa civile attivata da un soggetto terzo.

In conseguenza della ritenuta illegittimità, il Tar ha condannato l'amministrazione comunale, ritenendo che il danno derivasse direttamente dall'atto del sindaco, pur in presenza di un provvedimento esecutivo dell'Autorità giudiziaria ordinaria di analogo contenuto.

e) Sembra utile segnalare alcune decisioni in materia di appalti pubblici, materia che più di altre preoccupa gli amministratori pubblici.

e1) Con sentenza 20 febbraio 2009 n. 8 (relatore Filippi) è stato chiarito che il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (sia in affidamento diretto, sia con gara), fissato con l'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani) riguarda le società nelle quali l'intervento del soggetto pubblico è finalizzato alla "produzione di beni e servizi strumentali all'attività" di tale soggetto e "in funzione della [sua] attività". A seguito della pronuncia della Corte costituzionale che ha chiarito il significato e la portata della disposizione (sent. 13 agosto 2008, n. 326) s'è detta superata la tesi secondo cui il divieto introdotto dall'articolo 13 riguarda in via generale tutte le società costituite o comunque partecipate da una amministrazione regionale o locale (nella specie, si trattava di società mista partecipata da una finanziaria regionale). Il Tribunale ha quindi stabilito che, ai fini dell'individuazione della categoria dei soggetti sottoposti al divieto, non può prescindersi dalla attività in concreto svolta dalle società costituite o partecipate da un ente regionale o locale.

e2) La sentenza 28 aprile 2009 n. 37 (relatore Silvestri) ha affrontato il problema della legittimazione a proporre ricorso da parte di una ditta che, pur



non avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, impugnava il bando contestando la congruità del prezzo posto a base d'asta e sostenendo che fosse inferiore al costo necessario per l'espletamento del servizio.

Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse legittimata perché, in caso contrario, sarebbe stata costretta a presentare la propria offerta indicando un prezzo inferiore al minimo richiesto, con ciò andando incontro ad una sicura esclusione ovvero, in alternativa, offrire il prezzo indicato nel bando di gara, esponendosi così al rischio di un non corretto adempimento in sede di esecuzione o di una attività in perdita.

e3) Nonostante l'indirizzo giurisprudenziale ancora prevalente, secondo cui la comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è necessaria in presenza di una aggiudicazione provvisoria, la sentenza 13 maggio 2009 n. 42 (relatore Silvestri) ha ritenuto nel caso in esame la sua necessità.

In proposito ha rilevato che solitamente il soggetto aggiudicatario è consapevole della precarietà di una aggiudicazione provvisoria, ancora soggetta al "controllo" da parte della stazione appaltante: pertanto il suo annullamento in autotutela, dovuto a riscontrate illegittimità del procedimento, rientra nella fisiologia dello stesso procedimento di gara, potendosi così ritenere giustificata la mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.

Quando invece, come nel caso portato all'esame, l'aggiudicazione venga annullata per violazioni che non riguardano direttamente il procedimento, ma una diversa valutazione dei presupposti che hanno condotto alla decisione di bandire una gara, il provvedimento di ritiro assume una valenza del tutto autonoma e distinta dalla procedura e, pertanto, soggiace all'onere della previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

e4) Nella relazione dello scorso anno (cap. 6°), avevo riportato una critica all'operare dei Tribunali: "non vince l'appalto l'impresa che costruisce meglio, ma quella che chiude meglio le buste". Cito quindi, al proposito, la sentenza 18 giugno 2009 n. 54 (relatore Silvestri), che mira a ridurre le drastiche conseguenze di un esagerato formalismo.

Alla luce della disposizione di gara la quale prevedeva che il plico contenente l'offerta dovesse pervenire "idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura", la presenza di una lacerazione (che lasci intravedere il contenuto e quindi non sia talmente minima da potersi considerare irrilevante) comporta senz'altro la violazione delle norme che garantiscono la segretezza delle offerte e la par condicio di tutti i partecipanti.

Peraltro il T.A.R. ha riconosciuto che tale conseguenza può apparire ingiusta qualora emerga che la irregolarità non è addebitabile alla impresa, in quanto l'evento si è realizzato in una fase in cui il plico non era nella sua disponibilità; perciò la stazione appaltante può e deve predisporre sistemi idonei ad impedire

tal genere di inconvenienti e, ove non vi abbia provveduto, si deve riconoscere in capo alla ditta esclusa la possibilità di chiedere l'annullamento dell'intera procedura, facendo così valere l'interesse strumentale a concorrere alla nuova gara.

## **6 – Conclusioni**

L'anno 2009 presenta un bilancio della nostra attività povero (nei numeri) ma in attivo: pensiamo di aver assicurato ai cittadini della nostra Regione una tutela efficiente, rapida e ponderata. In sintesi, di aver reso Giustizia.

Questo nuovo anno si è aperto con interessanti prospettive, ampiamente discusse ed approfondite in un convegno organizzato con la Regione a Saint Vincent.

Nelle precedenti relazioni avevo sottolineato l'esigenza di una sezione consultiva del T.A.R., che consentisse alle Autorità regionali – ed attraverso esse, agli enti locali - di avvalersi delle competenze giuridiche di un organo competente e imparziale.

Già nella relazione per il 2006 (datata 15 febbraio 2007), al cap. 5°, riportavo: "Da cordiali scambi di idee con il Presidente Caveri e il sindaco Grimod ho ripreso l'idea di estendere l'attività di questo Tribunale alla consultazione. Idea già discussa in Sardegna con l'attuale Presidente Soru, e confrontata con alcuni autorevoli colleghi e qualche studioso."

Sono cambiati i Presidenti, ma l'idea è rimasta, e par che proceda, anche se con i lenti passi delle riforme.

Spero, per il prossimo anno, di includere un capitolo sulla attività consultiva svolta.

Ringraziando i signori presenti per l'attenzione, dichiaro aperto l'anno giudiziario per il 2010.

Aosta, 12 febbraio 2010.

Il Presidente

Paolo Turco